



DOCUMENTO

# GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI PER I COMMERCIALISTI

---

Annalisa De Vivo  
Giovanni Barbato

**AREE DI DELEGA CNDCEC**

Antiriciclaggio-Anticorruzione

**CONSIGLIERA DELEGATA**

Gabriella Viggiano

OTTOBRE 2024

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

## SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
1. PREMESSA	5
2. GENESI E VALENZA DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA	6
3. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO UIF	10
3.1. Indicatori relativi al comportamento del soggetto al quale è riferita l'operatività anomala (sezione A)	12
3.2. Indicatori relativi alle caratteristiche dell'operatività anomala (sezione B)	18
3.3. Indicatori relativi a operatività potenzialmente connesse con il finanziamento del terrorismo (sezione C)	34
4. INDICATORI DI PARTICOLARE SIGNIFICATIVITÀ PER I COMMERCIALISTI	37
4.1. Operatività anomala in ambito fiscale-societario	37
4.2. Operatività anomala nella revisione legale	40

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

## INTRODUZIONE

---

Con Provvedimento 12 maggio 2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, co. 4, lett. e) del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha emanato gli indicatori di anomalia, ossia una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività, ovvero di comportamenti della clientela suscettibili di prefigurare potenzialmente gli estremi di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Provvedimento va ad aggiornare, modificandone in parte l'impostazione, il set di indicatori emanati dal Ministero della Giustizia con Provvedimento del 16 aprile 2010: non più elenchi di indicatori *ad hoc* (e.g.: *Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie*), ma un testo unitario che compendia gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (tra cui i Commercialisti), chiamati a selezionare, nella fase di applicazione, gli quelli rilevanti alla luce della concreta attività svolta

La scelta dell'UIF di emanare un unico provvedimento rivolto indistintamente a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio origina dalla consapevolezza che prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non sono marcatamente clusterizzabili in determinati settori di operatività e che la stessa operatività dei soggetti obbligati ha, nel tempo, assunto nuove e più ampie connotazioni; pertanto, al fine di semplificare, dare organicità alla materia ed evitare ripetizioni, ciascun soggetto obbligato deve selezionare gli indicatori di cui avvalersi.

Anche i Commercialisti, quindi, sono chiamati ad individuare tra i 34 indicatori in vigore (ed i relativi 400 sub-indici) quelli che potrebbero risultare utili a rivelare operatività anomale poste in essere dal cliente, tenendo conto della concreta attività svolta e che la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici non costituisce di per sé elemento sufficiente per inviare una segnalazione alla UIF.

Il Provvedimento amplia la responsabilità del soggetto obbligato che già nella fase di autovalutazione deve operare una selezione degli indicatori relativi all'operatività concreta da analizzare, senza perdere di vista due principi fondamentali richiamati dal Provvedimento:

1. l'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante, potendo accadere che ulteriori comportamenti, sebbene non codificati, possano generare in concreto profili di sospetto;
2. fattispecie elencate nel provvedimento non sono da considerare sospette quando giustificate nel caso specifico.

Al fine di supportare il soggetto obbligato in tale processo, l'UIF ha previsto per i soli organismi di autoregolamentazione - nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'art. 11, co. 1, del D.Lgs. 231/2007 volto a promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto- la possibilità di fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri Albi ed elenchi per l'individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Il CNDCEC, in quanto Organismo di autoregolamentazione, tenendo conto di tale facoltà e considerato il Provvedimento UIF nella sua interezza e nei suoi principi fondanti, ha ritenuto di supportare i propri Iscritti offrendo, con il presente Documento, una sintetica rassegna di tutti gli indicatori - ad eccezione di quelli tipicamente applicabili a specifiche categorie di destinatari diverse dai professionisti - ed un'analisi più dettagliata delle operatività anomale di natura fiscale e societaria, nonché di quelle connesse con la revisione legale dei conti, in considerazione della loro maggiore inerenza con le attività svolte dai Commercialisti.

L'analisi proposta non deve in nessun caso essere intesa come una selezione di sub-indici; tale approccio sarebbe fuorviante ed indurrebbe a non considerare indicatori che, seppur non approfonditi nel presente documento potrebbero essere rilevanti in relazione alla concreta attività svolta. Nessuna selezione a monte da parte degli Organismi di autoregolamentazione può rendere indenni gli iscritti dall'applicazione di sanzioni per omessa segnalazione di operazioni sospette, attesa la portata del Provvedimento UIF ed il ruolo degli Organismi di autoregolamentazione.

**Gabriella Viggiano**

*Consigliera Delegata Area Antiriciclaggio*

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

## 1. Premessa

---

Con Provvedimento del 12 maggio 2023 (d'ora in avanti solo: "Provvedimento")<sup>1</sup>, attuando le previsioni dell'art. 6, co. 4, lett. e) del D.Lgs. 231/2007, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. A differenza del passato il nuovo Provvedimento, che trova attuazione dal 1° gennaio 2024, compendia in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, chiamati a selezionare, nella fase di applicazione, gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.

La scelta di non emanare plurimi provvedimenti per diverse categorie di soggetti obbligati appare giustificata dall'esigenza di evitare le ripetizioni, particolarmente evidenti in ragione dell'attribuzione del potere normativo a un'Autorità unica, appunto l'UIF<sup>2</sup>.

Nondimeno, è inevitabile che questa modalità unificata di presentazione possa generare alcune difficoltà di orientamento nell'ambito di una molteplicità di indicatori e sub-indici relativi ad ambiti di operatività estremamente eterogenei tra loro. Quanto rappresentato assume rilievo anche in una logica volta a prevenire un'ulteriore esposizione dei professionisti al rischio di accertamenti "formalistici" da parte delle autorità deputate alle ispezioni e ai controlli.

Ne è ben consapevole l'UIF che, ai fini della selezione, nel terzo comma dell'art. 5 del Provvedimento dispone che gli Organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'art. 11, co. 1, D.Lgs. 231/2007 per promuovere l'osservanza degli obblighi in esso previsti, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.

Si ritiene che tale previsione non possa essere intesa – nemmeno in via interpretativa – nel senso che gli Ordini professionali possono "ritagliare" dall'elenco degli indicatori quelli ritenuti di maggiore interesse in ragione dell'attività professionale esercitata dai propri iscritti, promuovendo l'osservanza da parte di questi ultimi dei soli indicatori selezionati. In assenza di una adeguata comprensione del significato di una tale estrapolazione, infatti, il professionista potrebbe essere indotto a non tenere nella dovuta considerazione eventuali indicatori che, seppur presenti nel Provvedimento, non risultano selezionati dal proprio Ordine di appartenenza.

Per tale ragione, al fine di svolgere l'attività di supporto consentita dal citato art. 5, co. 3 (che in effetti è contemplata quale mera possibilità), offrendo al contempo una adeguata tutela ai professionisti obbligati, nel presente documento il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno illustrare in modo sintetico l'intera casistica sviluppata nel Provvedimento, limitandosi ad evidenziare la particolare pertinenza di taluni indicatori per la categoria dei Commercialisti – si pensi, ad esempio, all'ambito societario-fiscale e a quello della revisione legale dei conti – e sottolineando la necessità di tenere in ogni caso presenti

---

<sup>1</sup> Pubblicato in G.U. 25.5.2023 n. 121.

<sup>2</sup> L'art. 6, co. 4, lett. e), del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 (di recepimento della Direttiva 2015/849/UE - quarta direttiva antiriciclaggio) recita: "al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale". Nel testo previgente, la materia era regolata dall'art. 41 del Decreto, che al secondo comma delegava l'emanazione e l'aggiornamento degli indicatori di anomalia, su proposta della UIF, alle autorità che esercitano la vigilanza sui vari soggetti obbligati (per i professionisti il Ministro della Giustizia, sentiti gli Ordini professionali).

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



tutti gli altri, ad eccezione di quelli che per espressa previsione dell'UIF devono essere considerati rilevanti solo da parte di alcune categorie di destinatari.

Resta fermo, in ogni caso, che l'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante, potendo accadere che ulteriori comportamenti, sebbene non codificati, possano generare in concreto profili di sospetto; o, al contrario, che fattispecie elencate nel provvedimento non siano da considerare sospette in quanto giustificate nel caso specifico. Ai soggetti obbligati è pertanto richiesto di ampliare il perimetro delle anomalie da considerare, in relazione alla concreta attività svolta e alla sua evoluzione nel tempo.

## 2. Genesi e valenza degli indicatori di anomalia

La segnalazione di operazioni sospette rappresenta il pilastro su cui la normativa antiriciclaggio ha da sempre fondato le proprie basi, al fine conseguire i dichiarati obiettivi di prevenzione e contrasto di attività criminose.

In via generale tale adempimento consiste nel rilevare, nelle operazioni poste in essere dai propri clienti, eventuali anomalie che possano palesare rischi connessi al compimento di reati di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, segnalando all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia le situazioni sospette.

Più precisamente, l'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 impone ad un'ampia platea di soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari) di comunicare all'UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni in relazione alle quali *“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”*.

Appare evidente come le condotte ricomprese nell'ambito di operatività della definizione di riciclaggio, così come posta dalla normativa, siano molteplici, potendo essere sussunte nella fattispecie anche le attività collegate all'autoriciclaggio, favoreggiamento, alla ricettazione, al concorso e all'associazione per delinquere<sup>3</sup>. Anche il finanziamento del terrorismo può essere realizzato attraverso una serie di

<sup>3</sup> I reati di riciclaggio e autoriciclaggio sono definiti rispettivamente dagli artt. 648-bis e 648-ter.1 del Codice penale. Mette conto rilevare che l'art. 2, co. 4, del D.Lgs. 231/2007 fissa una propria definizione allargata di “riciclaggio”, ricomprendendo nella particolare fattispecie sia le ipotesi di autoriciclaggio sia le situazioni di chi ha commesso ovvero è concorso nel reato presupposto. Nel dettaglio saranno sussumibili in tale fattispecie le seguenti azioni: (i) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; (ii) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; (iii) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; (iv) la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

condotte aventi a fattor comune non già la provenienza illecita dei fondi, come nel caso dei reati di riciclaggio, bensì la destinazione di risorse economiche a fini criminosi<sup>4</sup>.

In questo ambito, l'art. 35 prescrive che il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Tecnicamente l'individuazione delle operazioni sospette passa attraverso diverse situazioni e più precisamente mediante la valutazione della ricorrenza:

- di un semplice sospetto;
- di ragionevoli motivi per sospettare;
- della conoscenza, anche se solo presunta.

L'ambito da cui acquisire elementi di sospetto per il destinatario è strettamente legato a circostanze oggettive e soggettive rilevate nel corso dell'attività professionale, senza, peraltro, alcun ulteriore obbligo "investigativo"<sup>5</sup>; infatti il soggetto onerato si conforma agli adempimenti antiriciclaggio ex art. 2, co. 2, D.Lgs. 231/2007, avendo riguardo ai dati e alle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

In altri termini, seguendo la prassi del settore, la segnalazione:

- non presuppone che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione ovvero il finanziamento di attività terroristiche;
- non impone l'obbligo per il professionista o l'intermediario di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione del reato di riciclaggio, di reimpiego dei capitali illeciti o di finanziamento del terrorismo.

Come ausilio ai destinatari della normativa antiriciclaggio ai fini dell'individuazione di operazioni sospette, il legislatore prevede alcuni strumenti operativi e più precisamente:

- gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla UIF, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 6, co. 4, lett. e), D.Lgs. 231/2007);
- i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, co. 7, lett. b), D.Lgs. 231/2007).

Invero, è contemplato uno specifico indicatore di anomalia anche nella norma primaria (art. 35, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. 231/2007) laddove si afferma che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il

<sup>4</sup> L'art. 2, co. 6, del D.Lgs. 231/2007 fornisce la seguente definizione: "(...) s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

<sup>5</sup> Deve precisarsi poi che, in linea con le indicazioni delle autorità di controllo, trattandosi di un adempimento a carattere valutativo e non di un obbligo generalizzato per ogni operazione economica, la "segnalazione non è automatica al ricorrere di determinati presupposti, ma è il frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione sul cliente nel cui interesse l'operazione viene eseguita, nonché sulla rilevanza della medesima operazione, al fine di segnalare unicamente quelle situazioni che fanno sorgere dubbi di provenienza illecita nel caso di riciclaggio, ovvero sospetti sulla destinazione finale del denaro in caso di finanziamento del terrorismo" (cfr. circolare GdF n. 83607/2012, Vol. I).

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto<sup>6</sup>.

Il MEF, nella circolare 6.7.2017 n. DT54071, afferma poi come, ai fini sanzionatori, la rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengano anzitutto alla presenza, nella fattispecie concreta, di elementi di criticità riconducibili alle casistiche individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia. In tale prospettiva, la verifica circa la rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto presuppone opportunamente una ricognizione dei comportamenti anomali e degli indici di anomalia.

In questo contesto, con il recente Provvedimento, l'UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia che consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

Per l'UIF le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

L'Autorità precisa come i destinatari siano tenuti a valutare compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta, oltre a porre la massima attenzione ad ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

In definitiva, la qualificazione di operazioni sospette è legata alla presenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

L'UIF evidenzia altresì che, ferma restando la necessità di valutare l'operatività ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, non costituiscono di per sé elementi sufficienti per trasmettere una segnalazione o ritenere che la stessa non sia dovuta:

- la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività;

---

<sup>6</sup> Si tratta, in concreto, di una piccola revisione della fattispecie già contenuta nel previgente dettato normativo, rispetto al quale rimangono ancora valide le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 11.10.2010, n. 297944. In tale documento il MEF ha avuto modo di chiarire che la segnalazione è il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al soggetto/cliente e di ogni altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate. Per il MEF rimane esclusa ogni forma di oggettivizzazione delle segnalazioni: in altri termini tale indicatore offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione e ad agevolare l'individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;
- la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici;
- il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007.

Il Provvedimento prevede, infine, che i destinatari indicati nell'art. 3, commi 2, 3 e 8 del D.Lgs. 231/2007, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attività svolta e delle proprie dimensioni, possano avvalersi di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale, basate su parametri:

- quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi;
- qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti.

In ultima analisi, i sospetti o i motivi ragionevoli che inducono a sospettare la provenienza criminosa dei mezzi di pagamento, possono essere desunti da tre ordini di considerazioni, in relazione:

- ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle loro caratteristiche, entità e natura;
- ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua capacità economica e attività svolta;
- a qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari finanziari o non finanziari in ragione delle funzioni esercitate.

Sul punto, giova evidenziare che nel nuovo Provvedimento le anomalie descritte negli indicatori sono ricondotte non già al cliente, bensì al "soggetto cui è riferita l'operatività", vale a dire il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo, dell'operazione o della prestazione professionale richiesta al destinatario, nonché il beneficiario della prestazione assicurativa (art. 1, co. 1, lett. g). Di conseguenza, nel valutare la sussistenza dell'operatività anomala posta in essere dal proprio cliente, il professionista dovrà considerarne le caratteristiche soggettive in senso ampio, avendo riguardo – nel caso di soggetto diverso da persona fisica – anche ai comportamenti dell'esecutore e del titolare effettivo.

Di contro si ritiene che ad oggi, quantomeno in via di principio, il professionista non sia tenuto a valutare anche le caratteristiche soggettive della eventuale controparte, in quanto l'adeguata verifica è un adempimento indissolubilmente correlato alla conoscenza del cliente, definito quale soggetto che richiede la prestazione professionale (art. 1, co. 2, lett. f), D.Lgs. 231/2007)<sup>78</sup>.

---

<sup>7</sup> Invero, l'art. 17 del D.Lgs. 231/2007 detta alcuni criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia in relazione al cliente, sia in ordine all'operazione o alla prestazione professionale eseguita. Con particolare riguardo all'area geografica, rilevano non solo gli aspetti di interesse del cliente, ma anche quelli attinenti alla controparte relativamente alla residenza o sede, al luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari; assume rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. Particolare attenzione va posta quando l'area di interesse è all'estero; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato a regime "non equivalente" ovvero destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come, ad esempio, il Gafi e Moneyval).

<sup>8</sup> Pur tuttavia si evidenzia che nel Regolamento (UE) 2024/1624 (che sarà applicato a decorrere dal 10 luglio 2027) viene stabilito che dovranno essere monitorate non solo le caratteristiche dei clienti, ma anche quelle delle controparti dei clienti stessi che diverranno quindi oggetto di valutazione ai fini del sospetto dell'operazione.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

Naturalmente, sotto il profilo oggettivo, il professionista non potrà fare a meno di valutare alcune circostanze specifiche: a titolo esemplificativo, si pensi all'operatività, anche non fiscalmente rilevante, che determina una significativa perdita economica per il soggetto, a favore di un'unica controparte o di un limitato numero di controparti (sub-indice 11.7); ovvero all'operatività in strumenti finanziari che per il prezzo, la quantità o il controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 17); o, ancora, alla già richiamata operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie (sub-indice 20.2).

Ad ogni modo, dalla lettura complessiva del Provvedimento emerge il principio generale – di fondamentale importanza – per cui gli indicatori di anomalia assolvono esclusivamente ad una funzione di strumento operativo di ausilio ai destinatari degli obblighi della normativa antiriciclaggio ai fini della corretta individuazione delle operazioni sospette, essendone espressamente specificata la natura meramente esplicativa e illustrativa.

È infatti indiscutibile che l'obbligo di segnalazione, traducendosi nella sostanza in un vero e proprio giudizio valutativo, non sia riconducibile a definizioni o a situazioni standardizzate<sup>9</sup> (*“motivi ragionevoli per sospettare”*, recita l'art. 35 del D.Lgs. 231/2007), ben potendosi verificare casistiche diversificate e non codificabili *ex ante*<sup>10</sup> rispetto alle quali il soggetto obbligato dovrà sempre seguire il generale principio ispiratore dell'intera normativa antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio.

### 3. Struttura del Provvedimento UIF

---

Il Provvedimento UIF è composto da sette articoli ed è indirizzato a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dal D.Lgs. 231/2007. Ai medesimi destinatari è richiesto di selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili anche in base alla casistica esemplificativa riportata.

Come già evidenziato, l'UIF impone ai soggetti obbligati la valutazione dei documenti e delle informazioni acquisite ai fini della adeguata verifica della clientela e della conservazione, tenendo presenti le caratteristiche delle operatività oggetto di esame, con particolare attenzione al contenuto, alle modalità di svolgimento e al contesto in cui l'operazione è svolta.

È stato altresì rimarcato che gli indicatori di anomalia consistono in un elenco esemplificativo – a carattere non tassativo, né vincolante – di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio. Se ne desume che, benché rivestano un ruolo

---

<sup>9</sup> Nella circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 19.3.2012, n. 83607 viene precisato che *“una particolare attenzione va dedicata alla verbalizzazione delle ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette che, fondandosi su un giudizio valutativo del segnalante, non si presta alla formulazione di situazioni standardizzate, ben potendosi verificare ipotesi variegata e non classificabili a priori”*.

<sup>10</sup> In altre parole, pur in presenza di medesimi elementi di valutazione ogni professionista, con le informazioni di cui dispone, potrebbe avere un comportamento diverso rispetto all'obbligo di segnalazione ex art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

importante per l'orientamento dei soggetti obbligati alla valutazione, gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare.

E in effetti, come per il passato, nel Provvedimento si precisa che la mera ricorrenza di comportamenti riportati in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici non costituisce elemento sufficiente per l'invio di una segnalazione di operazione sospetta; le operatività, infatti, sono considerate sospette solo in presenza di profili soggettivi e oggettivi che il soggetto obbligato è tenuto a descrivere pedissequamente nella segnalazione, unitamente alle valutazioni eseguite.

Specularmente, resta inteso che l'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; è, infatti, possibile che fattispecie non contemplate nell'allegato contengano elementi tali da generare in concreto profili di sospetto.

Sono richiamati, quali ulteriori strumenti di ausilio per l'individuazione di operazioni sospette, gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF (ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b), D.Lgs. 231/2007), le indicazioni fornite dall'Unità medesima nell'ambito di apposite comunicazioni, nonché le casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito *internet* della UIF.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2024, data a partire dalla quale non risultano più applicabili<sup>11</sup>:

- gli indicatori anomalia precedentemente emanati<sup>12</sup>;
- alcuni schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF<sup>13</sup>.

In merito ai contenuti, il Provvedimento può essere assimilato ad una sorta di testo unico sugli schemi anomali elaborati per permettere ai destinatari di raffrontare con le fattispecie descritte l'attività in concreto e i profili soggettivi della propria clientela ai fini dell'invio (o meno) di una segnalazione di operazione sospetta.

I 34 indicatori contenuti nell'allegato al Provvedimento, ognuno articolato in sub-indici (in totale 400) che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento, sono suddivisi in tre sezioni:

- sezione A (indicatori da 1 a 8) nella quale sono individuati profili inerenti al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l'operatività;
- sezione B (indicatori da 9 a 32) dedicata alle caratteristiche e alla configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
- sezione C (indicatori 33 e 34) relativa a operatività potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Gli indicatori delle sezioni A e quelli da 9 a 14 della sezione B devono essere presi in considerazione da tutti i soggetti obbligati, salvo diverse ipotesi specifiche da valutare caso per caso; altri indicatori rilevano soltanto per alcune categorie di destinatari (ad es. l'indicatore 16 per i prestatori di servizi di

<sup>11</sup> Per una ricognizione completa si veda UIF, *Tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici del 12 maggio 2023 e i precedenti provvedimenti recanti indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e altre comunicazioni della UIF*, [www.uif.bancaditalia.it](http://www.uif.bancaditalia.it).

<sup>12</sup> Banca d'Italia provv. 24.8.2010 e 30.1.2013; (con specifico riferimento ai professionisti) DM Min. Giustizia 16.4.2010; DM Min. Interno 17.2.2011 (modificato dal DM 27.4.2012); nonché gli indicatori di anomalia allegati al provv. Banca d'Italia del 27.5.2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

<sup>13</sup> UIF, Comunicazioni 24.9.2009 (Imprese in crisi e usura); 8.7.2010 (Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici); 17.1.2011 (Operatività connessa con le frodi nell'attività di *leasing*); 9.8.2011 (Operatività riconducibile all'usura); 16.3.2012 (Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di *factoring*); 11.4.2013 (Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse); 2.12.2013 (Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di *trust*); 18.2.2014 (Operatività con carte di pagamento) e 1.8.2016 (Operatività *over the counter* con società estere di intermediazione mobiliare).

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

pagamento, gli indicatori 22 e 23 per i prestatori di servizi di gioco, gli indicatori 24 e 25 per i soggetti che esercitano attività di trasporto e custodia di denaro contante e gli indicatori 26 e 27 per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e portafoglio digitale); ancora, alcuni possono rilevare nell'ambito delle diverse attività svolte dai destinatari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (per es. l'indicatore 26 in materia di *crypto assets* potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari, ovvero gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e *trust* potrebbero essere applicati da società fiduciarie, intermediari bancari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e *trust*).

### 3.1. Indicatori relativi al comportamento del soggetto al quale è riferita l'operatività anomala (sezione A)

In dettaglio, nella sezione A si attenzionano segnatamente i comportamenti tenuti dal soggetto cui è riferita l'operatività con riferimento ad alcune specifiche ipotesi.

La lettura congiunta degli indicatori e dei relativi sub-indici consente di delineare con chiarezza le anomalie che devono essere attenzionate dal soggetto obbligato, come di seguito illustrato attraverso l'elencazione degli otto indicatori che compongono la sezione e la descrizione di alcuni sub-indici ritenuti maggiormente significativi per i Commercialisti.

#### Indicatore n. 1

*Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente*

La relativa casistica è improntata su comportamenti anomali quali, a titolo esemplificativo:

- la rinuncia all'operatività ovvero richiesta di svolgerne una differente, specie se comporta un aggravio di oneri a carico del soggetto (1.1)
- il rifiuto di fornire informazioni adeguate in merito allo scopo o alla natura dell'operatività, nonché all'origine dei fondi riferibili alla stessa, specie se provenienti o destinati a paesi a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (1.2)
- il rifiuto/riluttanza nel fornire la documentazione contabile o fiscale, nei casi in cui ne è prevista l'esibizione, ovvero atteggiamento di ostacolo all'acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario (1.3)
- l'omessa indicazione dell'esistenza di patti parasociali, di modifiche all'atto costitutivo del trust ovvero di *letters of wishes* del disponente, al fine di occultare o rendere comunque difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo (1.5)
- il rifiuto/riluttanza nel fornire le informazioni necessarie per l'individuazione del titolare effettivo da parte del soggetto incaricato dell'amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, specie se oggetto di procedimento di rimpatrio nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale (1.6)

#### Indicatore n. 2

*Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta*

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

*o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente*

Dai sub-indici ritenuti maggiormente significativi emergono i seguenti comportamenti anomali posti in essere dal soggetto che:

- produce documenti evidentemente contraffatti con riferimento allo scopo o alla natura dell'operatività, all'attività esercitata, alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o del gruppo di appartenenza (in caso di persona giuridica), al potere di rappresentanza, all'identità dei delegati alla firma, alla struttura di proprietà o di controllo, all'origine delle disponibilità (2.1)
- fornisce documenti/informazioni difformi, contraddittori o comunque incoerenti tra loro e con quelli estratti da fonti indipendenti, quali ad esempio archivi camerali, albi ed elenchi, comunicazioni a qualsiasi titolo rese al pubblico, dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere con riguardo a eventi pregiudizievoli (2.2)

### Indicatore n. 3

*Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente*

In questo ambito possono rilevare, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti del soggetto cui è riferita l'operatività:

- il rilascio di deleghe o procure in modo frequente e incoerente con l'attività svolta, al fine di evitare contatti diretti con il destinatario (3.1)
- il rilascio di procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone a lui non collegate in un momento immediatamente successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità dei medesimi beni (3.2)
- laddove sia nominato trustee, l'attenersi totalmente alle indicazioni del disponente, ovvero lo svolgimento di attività gestorie complesse che, anche tenuto conto delle finalità del trust, appaiono incoerenti con il suo profilo o, ancora, il rilascio frequente di deleghe a operare, specie se a favore del disponente o di soggetti noti per essere collegati a quest'ultimo, ovvero l'operatività gestoria con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari (3.3)
- la richiesta di ricevere le comunicazioni a un recapito diverso da quello indicato (ad es. residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare, applicazione web o mobile o altro strumento di comunicazione a distanza) o che risulta inesistente o fittizio, ovvero variazione frequente delle credenziali di identificazione, indirizzi IP o destinatario cui si rivolge (3.4)
- la natura di organizzazione non lucrativa o ente simile che presenta numerosi elementi coincidenti (ad es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi degli esponenti, credenziali di identificazione, utilizzo del medesimo conto o strumento di pagamento) con quelli di altre organizzazioni o enti (3.5)
- la formulazione ripetuta di quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa anticiclaggio e antiterrorismo e il tentativo di indurre il destinatario a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali (3.6)
- la mancanza delle caratteristiche, delle strutture (ad es. dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi) o delle competenze tipiche del settore di attività di riferimento o dell'effettivo esercizio dell'attività in tale settore e la richiesta di effettuare un'operatività funzionale all'esercizio di un'impresa (ad es. acquisto di fabbricato industriale) (3.7)
- la conoscenza non adeguata della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operatività che intende svolgere e la mancanza di interesse ad ottenere informazioni con riguardo alle transazioni, alle caratteristiche o al valore dei beni o all'entità delle commissioni di intermediazione (3.8)
- il riferimento ad altre persone per rispondere a richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte del destinatario, ovvero la presenza di altri soggetti che appaiono estremamente interessati

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- all'operatività e che sembrano etero-dirigerla (ad es. nel caso in cui il soggetto legge istruzioni da una nota o sembra controllato a vista da altre persone) (3.11)
- l'ausilio di un referente, specie in caso di operatività a distanza, che non riveste ruoli formalizzati nell'attività o comunque non ha alcuna relazione nota con il soggetto stesso, ma mostra di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali o comunque all'attività di quest'ultimo, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario (3.12)
  - l'ausilio di un referente – per lo svolgimento dell'operatività – che riveste il medesimo ruolo per una molteplicità di altri soggetti, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario in modo da sembrare il titolare effettivo dell'operatività, specie nello svolgimento di operazioni di investimento (3.13)

### Indicatore n. 4

*Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.*

L'indicatore è riferito a società ed enti<sup>14</sup> e i sub-indici descrivono fattispecie in cui tali soggetti:

- adottano assetti organizzativi tali da rendere complessa l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, come avviene ad esempio in presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (4.1)
- sono caratterizzati da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo (4.2)
- sono di recente costituzione oppure sono divenuti operativi dopo un periodo di inattività o versano in difficoltà economica o finanziaria e presentano amministratori o soci di maggioranza che per caratteristiche soggettive appaiono essere dei meri prestanome, ad esempio per età, assenza delle conoscenze normalmente necessarie per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa (4.3)
- presentano strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società, ad esempio mediante conferimento di beni in Gruppo Europeo di Interesse Economico, c.d. GEIE1, costituito tra società o enti riconducibili ai medesimi titolari effettivi residenti in Italia (4.4)

### Indicatore n. 5

*Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.*

<sup>14</sup> Sull'argomento CNDCEC, *L'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato*, ottobre 2024.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

L'indicatore in esame assume una particolare importanza con riferimento alla valutazione, da parte del professionista, del profilo reputazionale del soggetto cui è riferita l'operatività, innalzando il livello di rischio connesso al medesimo.

Nei seguenti sub-indici sono riepilogate le situazioni maggiormente ricorrenti nella prassi, riguardanti soggetti:

- sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro che realizzano operatività con uno strumento di segregazione patrimoniale (ad es. trust), soprattutto se il ricorso allo strumento sia avvenuto in costanza o in data prossima all'attività criminosa (5.1)
- sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro che richiedono la consegna o il trasferimento delle disponibilità a essi riferibili (ad es. la liquidazione di polizza assicurativa o di rapporti di capitalizzazione o investimento), soprattutto se a favore di terzi o verso l'estero. Il sub-indice è riferito anche alle persone fisiche strettamente collegate al soggetto cui è riferita l'operatività (5.2)
- noti per lo svolgimento di attività riservate in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per ripetuti trasferimenti di fondi per la realizzazione di apparenti obiettivi di investimento. Il sub-indice è riferito anche alle controparti (5.4)
- sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro che acquistano immobili o beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, da società in difficoltà economica o finanziaria o gravate da pendenze tributarie per importi ingenti. Il sub-indice è riferito anche alle persone fisiche strettamente collegate al soggetto cui è riferita l'operatività (5.5)

### Indicatore n. 6

*Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.*

Le operatività che coinvolgono paesi o aree geografiche a rischio riciclaggio elevato sono oggetto di estrema attenzione da parte del legislatore, tant'è che l'art. 24, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati l'applicazione "automatica" di misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. Analoga attenzione è posta dall'UIF, che al riguardo illustra le seguenti fattispecie anomale:

- il soggetto effettua il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, mediante la stipula di un contratto di amministrazione per conto terzi con una società fiduciaria estera avente sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (6.1)
- il soggetto richiede di acquistare immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore, con provvista proveniente da intermediari insediati in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero in nome o per conto di soggetti residenti in tali paesi o aree (6.2)
- il soggetto risiede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, ma ha importanti collegamenti con il territorio italiano (ad es. la disponibilità di abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro d'interessi personali o economici o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l'effettività della residenza stessa (6.3)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

### Indicatore n. 7

*Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.*

L'indicatore n. 7, come quello successivo, è dedicato alle operatività anomale poste in essere dalle persone politicamente esposte (PEP), definite dall'art. 1, co. 2, lett. dd), D.Lgs. 231/2007<sup>15</sup>, e a quei soggetti che, pur non essendo qualificabili ex lege quali PEP, rivestono comunque ruoli apicali – ovvero sono collegati con tali soggetti – in enti pubblici o con finalità pubbliche, ovvero in società da questi controllate.

È del tutto evidente che l'individuazione – ancorché non esplicita – di una ulteriore categoria risponde all'esigenza di mappare una serie di soggetti che, pur non rientrando nell'elenco tassativo delle persone politicamente esposte, ricoprono posizioni nelle amministrazioni pubbliche tali da richiedere una particolare attenzione ai fini della valutazione dei profili di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo eventualmente connessi alla loro operatività.

Si tratta delle c.d. "persone a rilevanza pubblica", elevate nella prima versione del provvedimento a categoria autonoma, ancorché ai soli fini dell'elaborazione degli indicatori di anomalia; nella versione definitiva del Provvedimento, anche a seguito delle numerose osservazioni pervenute dai destinatari

---

<sup>15</sup> "Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta".

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

degli obblighi antiriciclaggio<sup>16</sup>, è scomparso il riferimento esplicito a tale categoria non contemplata dalla norma primaria, che avrebbe alimentato ulteriormente la confusione in un ambito già di per sé foriero di problematiche applicative.

Il perimetro delle persone politicamente esposte *ex lege*, infatti, è già molto ampio e ricomprende anche soggetti che per funzioni svolte non hanno, né possono avere, alcuna attinenza con i fenomeni che la normativa intende contrastare: si pensi, ad esempio, ai componenti degli organi di controllo delle imprese controllate dallo Stato e di quelle partecipate da Regioni e Comuni.

Permangono, in ogni caso, alcune perplessità in merito alla vaghezza dei riferimenti contenuti negli indicatori 7 e 8 al “grado apicale” rivestito da determinati soggetti, nonché alla genericità del concetto di “collegamento” familiare, lavorativo e affettivo, che rendono incerti i confini dei predetti indicatori, rendendone la lettura poco agevole da parte dei soggetti obbligati e, di fatto, limitandone l'applicabilità.

La casistica illustrata dai sub-indici, ancorché di indubbio interesse, sembra avvalorare tali dubbi proprio in relazione alla difficoltà di individuare correttamente i soggetti ai quali abbinare le operatività anomale descritte. In particolare, le situazioni riportate nei sub-indici sono riferibili al soggetto:

- riceve pagamenti di importo complessivo rilevante e sproporzionato per prestazioni di servizi da parte di titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati (7.1)
- in assenza di specifiche abilitazioni o qualifiche professionali, riceve pagamenti per prestazioni di servizi nei confronti di un unico committente o di un numero ristretto di committenti, anche collegati (7.2)
- a fronte di consulenze, incarichi o partecipazione a comitati o gruppi di lavoro - riceve disponibilità di importo incoerente con la natura o i contenuti dell'attività svolta, specie se di ammontare diverso da quello ricevuto in casi analoghi ovvero se l'attività stessa risulta non in linea con l'impiego o le qualifiche professionali del soggetto medesimo (7.3)
- è beneficiario di disponibilità di importo complessivamente rilevante provenienti da ordinanti, italiani o esteri, che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza (7.4)
- intende svolgere direttamente o indirettamente un'operatività funzionale esclusivamente a effettuare trasferimenti di importo complessivamente rilevante da o per l'estero (7.5)
- assume partecipazioni o altri ruoli all'interno di società che in un breve arco temporale sono interessate da circostanze (ad es. ricezioni di licenze o autorizzazioni pubbliche) che ne aumentano considerevolmente il valore economico (7.6)
- acquista immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore o effettua operazioni di natura finanziaria utilizzando risorse di terzi, in presenza di relazioni d'ufficio o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata (7.7)
- effettua operazioni su immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si discostano significativamente da quelli di mercato, con un vantaggio a proprio favore (7.8)
- investe in beni immobili la cui destinazione d'uso viene modificata decorso un breve lasso di tempo, ad es. terreno agricolo che diventa edificabile (7.9)
- fa realizzare o ristrutturare un immobile di sua proprietà a impresa aggiudicataria di appalti indetti da enti o società collegati al medesimo soggetto ovvero che riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da aggiudicatari dei medesimi appalti (7.10)

---

<sup>16</sup>Alla consultazione, rivolta ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ha partecipato anche il CNDCEC, formulando alcune osservazioni sulla categoria delle “persone a rilevanza pubblica” il cui contenuto è sinteticamente riportato nel testo.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

### Indicatore n. 8

*Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.*

L'indicatore in esame è riferito a soggetti diversi da persone fisiche: enti di natura pubblica o con finalità pubbliche, altri enti riconducibili a PEP o a "persone a rilevanza pubblica". Nondimeno, valgono le considerazioni già formulate in relazione all'indicatore n. 7, cui si rinvia.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie riferibili all'ente:

- ricezione di contributi, anche a titolo di donazione, e impiego delle relative somme per scopi diversi da quelli perseguiti, specie se risultano prelevamenti di contanti o addebiti per spese di natura personale (8.1)
- ricezione di contributi, anche a titolo di donazione, da titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da soggetti a essi collegati che potrebbero essere in contrasto con le norme vigenti in materia di trasparenza delle contribuzioni in favore dei partiti e dei movimenti politici e dei soggetti ad essi equiparati, specie qualora si siano verificate variazioni degli organi direttivi o di gestione in anticipo rispetto alla scadenza prevista ovvero recenti modifiche degli atti costitutivi o degli statuti delle associazioni o fondazioni beneficiarie (8.2)
- ricezione di pagamenti in relazione all'esecuzione di prestazioni il cui corrispettivo risulta sproporzionato rispetto all'attività svolta (8.3)
- svolgimento di operatività connessa alla gestione del proprio patrimonio, anche immobiliare, a condizioni economiche non in linea con quelle di mercato o comunque svantaggiose, specie se le controparti sono società di recente costituzione o con una catena di controllo opaca o complessa (8.5)
- acquisto finale di immobili oggetto di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a prezzi crescenti (8.6)

### 3.2. Indicatori relativi alle caratteristiche dell'operatività anomala (sezione B)

L'UIF ha precisato che gli indicatori della sezione B (da 9 a 32) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività. In questo ambito gli indicatori da 9 a 14 della sezione B sono da considerare rilevanti per tutti i destinatari e in particolare per i Commercialisti.

Di contro, non si ritengono rilevanti per i Commercialisti (fatti salvi i casi in cui vi sia una conoscenza diretta dell'operatività anomala):

- l'indicatore 16, relativo ai prestatori di servizi di pagamento;
- gli indicatori 22 e 23, relativi ai prestatori di servizi di gioco;
- gli indicatori 24 e 25, relativi ai soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori;
- l'indicatore 27, relativo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Invero, taluni indicatori stabiliti per determinate categorie potrebbero rilevare anche nell'ambito di plurimi comparti di attività svolte dai Commercialisti e, più precisamente:

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- l'indicatore 9.1 e 9.7;
- l'indicatore 26 in materia di crypto-assets;
- gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e trust.

### Indicatore n. 9

*Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.*

Tale indicatore è strettamente connesso con l'indicatore n. 20 e con gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi con gli illeciti fiscali di cui alla Comunicazione UIF del 10.11.2020: potrebbe quindi sottendere, oltre al riciclaggio, anche fenomeni di evasione fiscale.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

- operazioni di importo complessivo rilevante (quali acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti, conferimento di beni in trust, investimenti finanziari, finanziamenti, accordi transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali (9.1)
- operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire (9.2)
- utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all'attività dell'impresa o dell'ente, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante (9.3)
- utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante (9.4)
- versamenti di contante di importo rilevante su rapporti intestati a persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito di procedure concorsuali o a soggetti a questi collegati, ovvero accrediti sui medesimi rapporti da parte delle predette procedure, ovvero da soggetti che hanno acquistato beni dalle medesime procedure (9.5)
- ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte) (9.6)
- consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali prestata per esigenze legate a un'attività con l'estero di dimensioni estremamente contenute (9.7);
- operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il paese indicato nella lettera (9.8)
- richiesta di rimpatrio di attività detenute all'estero nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale il cui valore risulta del tutto incongruo rispetto al profilo del soggetto (9.9)
- operazioni infragruppo di importo complessivo rilevante (ad es. frequenti trasferimenti di fondi, cessioni di crediti, compensazioni) compiute da società in difficoltà economica finanziaria o con debiti fiscali, in assenza di rapporti commerciali o finanziari sottostanti, ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte (9.11)
- cessione da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing relativi a beni strumentali o immobili di rilevante valore (9.12)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- locazione per la quale è previsto un canone incoerente con il valore di mercato del bene ovvero con il profilo del conduttore, specie se quest'ultimo è riluttante nel fornire documenti o informazioni sull'origine dei fondi utilizzati (9.13)
- nelle operazioni di leasing, richieste attinenti a beni di tipologia incongruente con l'attività svolta dagli utilizzatori (9.16)
- afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati versamenti di tributi o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario (9.18)

### Indicatore n. 10

*Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.*

Tale indicatore è strettamente connesso con l'indicatore n. 20 e con gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi con gli illeciti fiscali di cui alla Comunicazione UIF del 10.11.2020: potrebbe quindi sottendere, oltre al riciclaggio, anche fenomeni di evasione fiscale.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

- operatività eccessivamente complessa o involuta rispetto allo scopo dichiarato con controparti che esercitano attività non coerenti con quella del soggetto o che prevede il ricorso ripetuto alla prestazione di servizi o consulenze (10.1)
- estinzione anticipata di una relazione contrattuale, specie se a breve distanza dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di somme di importo rilevante in contanti o a favore di un terzo o all'estero (10.2)
- relazione contrattuale che prevede il versamento di anticipi di importo notevolmente superiore a quello normalmente richiesto (10.3)
- relazione contrattuale che prevede il pagamento di somme sproporzionate inerenti ad asseriti inadempimenti (ad es. in caso di caparra confirmatoria o clausole penali) e che sembrano dirette solo a giustificare un trasferimento tra le parti (10.4)
- versamento di somme al professionista per lo svolgimento di una determinata attività poi non eseguita, con successiva richiesta di trasferire i fondi a un soggetto terzo (10.5)
- accordo transattivo per risolvere un'asserita lite tra soggetti, non adeguatamente documentata, con pattuizioni particolarmente svantaggiose per una delle parti (10.6)
- operatività per importi rilevanti la cui disponibilità è giustificata da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari ovvero da prestiti concessi da nominativi apparentemente prive di legami con il soggetto (10.7)
- afflussi di somme di importo complessivo rilevante, specie se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in particolare se con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all'estero o a favore di nominativi non ricollegabili al soggetto (10.11)
- relazioni finanziarie reciproche riferibili a soggetti che svolgono differenti attività economiche nonché caratterizzate da ripetute operazioni, specie se a cifra tonda, di versamento di assegni o di presentazione di cambiali, di addebito per assegni tratti a favore di beneficiari ricorrenti, di cambio assegni propri in contanti, di versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi, di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari ovvero di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente importo al maturare della disponibilità (10.12)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti su rapporti intestati a strutture che appaiono come veicoli di interposizione ovvero a favore di altri rapporti, intestati al soggetto, presso terzi intermediari (10.13)
- apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere un'intensa operatività in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi (10.14)
- operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni o con sede in paesi privi di un regime di vigilanza adeguato ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, specie se il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto non risulta adeguato (10.16)

### Indicatore n. 11

*Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.*

Tale indicatore è strettamente connesso con l'indicatore n. 20 e con gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi con gli illeciti fiscali di cui alla Comunicazione UIF del 10.11.2020: potrebbe quindi sottendere, oltre al riciclaggio, anche fenomeni di evasione fiscale.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

- operatività priva di convenienza finanziaria che prescinde da qualsiasi valutazione connessa a rischi e oneri complessivi, specie qualora la finalità o il risultato sia quello di trasferire disponibilità economiche all'estero o a favore di terzi (11.2)
- acquisti o vendite di diritti o beni (ad es. immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, strumenti finanziari, partecipazioni, contratti, diritti di proprietà intellettuale, licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività) a un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore o alle quotazioni di mercato o al prevedibile valore di stima, specie se il soggetto mostra di non avere considerato la qualità o le caratteristiche del bene (11.4)
- relazione contrattuale nella quale un soggetto è disposto ad accettare prezzi o commissioni significativamente diversi da quelli mediamente applicati per operatività con caratteristiche similari (11.5)
- relazione contrattuale che prevede conferimenti o altri apporti di disponibilità economiche in società o enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato (11.6)
- operatività, anche non fiscalmente rilevante, che determina una significativa perdita economica per il soggetto, a favore di un'unica controparte o di un limitato numero di controparti (11.7)
- ripetuti investimenti in beni immobili, in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o in assenza di convenienza economica delle operazioni (11.8)
- ripetute richieste di operatività da parte di una società in liquidazione ovvero sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà economica o finanziaria, che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari (11.9)
- ripetuto avvio e conclusione di relazioni professionali con il destinatario o con diversi destinatari senza lo svolgimento di alcuna operatività significativa ovvero per l'esecuzione di singole operazioni (11.10)
- operatività di importo complessivo rilevante effettuata in contropartita con entità che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto (11.11)
- acquisto e successiva vendita di beni immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, in un ristretto arco temporale, per importi molto differenti tra loro, qualora si verifichi una rilevante perdita economica per il soggetto (11.12)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- richiesta del soggetto di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori, su conti omnibus o conti specificamente utilizzati per l'attività professionale, soprattutto se di importo complessivo rilevante o provenienti dall'estero o se le somme in questione sono poi trasferite a terzi (11.13)
- pagamento di canoni di leasing da parte del soggetto utilizzatore senza che il bene sia mai stato consegnato (11.14)
- nelle operazioni di leasing, ricorso da parte di più soggetti a un medesimo fornitore, il quale esercita un'attività che non appare coerente con le caratteristiche del bene concesso in leasing ovvero risulta privo di un'adeguata struttura organizzativa (11.15)
- interruzione da parte del fornitore dei lavori per la realizzazione del bene oggetto del contratto di leasing senza che il soggetto dia inizio ad alcuna azione per l'inadempimento, specie laddove l'intermediario interrompa l'erogazione del finanziamento (11.16)
- operazioni di investimento, specie se di rilevante ammontare, in strumenti finanziari contestualmente posti a garanzia di operazioni di finanziamento a beneficio dello stesso investitore o di soggetti al medesimo collegati (11.17)
- operazioni di compravendita di beni assegnati in asta con successiva cessione a terzi a un prezzo pari o inferiore a quello di aggiudicazione, specie se non coerente con il valore di stima (11.18)
- operatività caratterizzata dalla presenza di perizie o stime che riportano valori del tutto incongruenti con l'effettivo valore del bene o che risultano contraddittorie rispetto ad altre eseguite su beni comparabili, non aggiornate o non riscontrate da incaricati di fiducia del destinatario (11.19)
- nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), operatività caratterizzata dall'assenza di una chiara strategia e di una convenienza economica dell'investimento o del prestito, specie qualora sia richiesto il rimborso delle somme entro un breve lasso di tempo dall'investimento o dal prestito o a favore di un rapporto diverso da quello già utilizzato nella fase di realizzazione dell'investimento o del prestito o di un rapporto intestato a un soggetto diverso (11.20)

### Indicatore n. 12

*Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.*

Tale indicatore potrebbe sottendere, oltre al riciclaggio e all'evasione, anche fenomeni di criminalità organizzata. Come evidenziato dalla DIA nelle diverse relazioni periodiche al Parlamento, le organizzazioni criminali di tipo mafioso, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, hanno implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con strategie di silenziosa infiltrazione<sup>17</sup> e con azioni corruttive e intimidatorie<sup>18</sup>.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

<sup>17</sup> Sulla capacità di trasformazione delle mafie e la loro propensione all'individuazione e adattabilità ai cambiamenti sociali, il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo (nell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie del 21 giugno 2023) evidenzia "(...) la straordinaria forza silenziosa dell'espansione delle reti di impresa che sono progressivamente attratte dal crimine organizzato (...)". E quindi rileva come "(...) nel tempo è cresciuto un tessuto di imprese che serve le esigenze di espansione affaristica del crimine organizzato e che, a sua volta, consente di generare profitti e di espandersi, ma di generare anche consenso sociale e nuove forme di rappresentanza e tutela tecnica e non solo tecnica degli interessi criminali sottostanti. Persino la leadership dei cartelli mafiosi si definisce su questo versante perché è del tutto evidente che per assumere posizioni di leadership nei grandi cartelli criminali bisogna essere capaci di occupare posizioni di controllo e regia di estese e ramificate reti di imprese".

<sup>18</sup> Cfr. Relazione al Parlamento DIA luglio-dicembre 2022. Secondo la DIA è infatti in atto un ulteriore "processo di trasformazione dove dal "lavorare - Networking" in rete dei criminali si sta passando al "collaborare - Coworking" (lavorare insieme) nella rete di relazioni criminali. È così, che mediante il coinvolgimento di liberi professionisti, imprenditori senza scrupoli e aziende cartiere, si realizza il riciclaggio o si perseguono attività anche apparentemente lecite. È una mafia silente che predilige il mimetismo (segretezza) e l'ibridizzazione con le imprese in cui si radica e che stabilisce relazioni e legami

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- rilascio di deleghe a operare su rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche in favore di nominativi che non risultano detenere cariche o partecipazioni negli stessi ovvero che non siano collegati in ragione di rapporti lavorativi o professionali (12.1)
- richiesta di svolgere operatività da parte di uno o più delegati che, per le caratteristiche le finalità delle transazioni, non risultano ricollegabili all'attività svolta dal soggetto (12.2)
- proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti provenienti, a diverso titolo, da nominativi che non appaiono avere relazioni di alcun tipo con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza o sono comunque estranei al rapporto negoziale (12.4)
- rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi che non appaiono avere alcun collegamento con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza (12.5)
- ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi a oggetto diritti su beni immobili (12.8)
- richiesta di stipula dell'atto di compravendita da parte di soggetto diverso dal sottoscrittore della proposta di acquisto, specie se proveniente da soggetto che agisce in qualità di trustee (12.9)
- compravendita di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore caratterizzate dalla richiesta di regolamento del pagamento del corrispettivo da parte o a favore di terzi (12.10)
- pagamenti ripetuti del corrispettivo di compravendite effettuati da trust o altre strutture che appaiono come veicoli di interposizione e risultano eseguiti da parte di soggetti terzi, specie se provenienti da rapporto acceso in un paese diverso da quello in cui ha sede l'entità acquirente (12.11)
- rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come dormienti di importo complessivo rilevante da parte di soggetti terzi, che non appaiono avere alcun collegamento con l'originario titolare (12.12)
- richiesta di finanziamenti con erogazione delle somme a favore di soggetti diversi dal beneficiario ovvero pagamento delle rate di finanziamenti effettuato con fondi provenienti da terzi (12.13)
- nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, utilizzo di disponibilità provenienti da soggetti diversi dai sottoscrittori dell'investimento (12.14)
- acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, specie se tra loro collegati (12.15)

### Indicatore n. 13

*Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.*

Tale indicatore potrebbe sottendere, oltre al riciclaggio, anche fenomeni di criminalità organizzata ed evasione fiscale.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

- richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute, prevedendo il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati o diversi da quelli comunemente utilizzati in casi analoghi (13.1)
- pagamenti rateali, specie se di rilevante importo (ad es. nel caso di finanziamenti), effettuati mediante il versamento di contante alla scadenza o in periodo di tempo a essa molto ravvicinato (13.2)
- pagamenti effettuati in contante a titolo di compensi o anticipi di spese in favore di amministratori o di personale di imprese ovvero trasferimenti di disponibilità da o a favore di soci (13.3)
- richiesta di regolare compravendite di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, con eccessive dilazioni di pagamento o in contanti, specie se con banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500) (13.5)

---

privilegiando la via della convenienza a quella della violenza, coinvolgendo sempre più figure terze 'teste di legno' quali amministratori di società che di fatto sono gestite dalle organizzazioni criminali".

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

- acquisti frequenti di strumenti finanziari, per importi complessivi rilevanti, seguiti a breve distanza di tempo da operazioni di disinvestimento ovvero di trasferimento a terzi (13.6)
- richiesta di consulenza o mediazione in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni di rilevante valore in contanti o con altri strumenti che appaiono inusuali o incoerenti (13.8)
- ripetuti prelevamenti e versamenti di contante effettuati dal medesimo soggetto delegato a operare su conti diversi (13.11)
- frequenti versamenti di contante accompagnati da pressoché contemporanei prelievi eseguiti presso sportello automatico ATM o altri dispositivi (13.12)

### Indicatore n. 14

*Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata.*

Tale indicatore potrebbe sottendere, oltre al riciclaggio, anche fenomeni di criminalità organizzata ed evasione fiscale.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

- acquisto, versamento o presentazione di titoli non dematerializzati di importo complessivo rilevante, con contestuale richiesta di consegna fisica o di liquidazione della somma o di deposito a garanzia di affidamenti ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti (14.1)
- dismissione di numerosi titoli detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della relativa provvista in un unico titolo non dematerializzato (14.2)
- ripetuti versamenti di assegni bancari o presentazioni di cambiali per importi complessivamente rilevanti, soprattutto se caratterizzati da importi a cifra tonda ovvero emessi o girati da nominativi ricorrenti (14.6)
- ripetuti versamenti di assegni o presentazioni di cambiali non pagati a prima presentazione, seguiti dal versamento o dalla presentazione di titoli di importo pressoché analogo, ovvero frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso ovvero frequenti "ritorni" di assegni resi ed effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento "a mani notaio" o il protesto (14.7)
- ricorso frequente e per ammontare complessivo elevato a una pluralità di titoli al portatore o comunque non dematerializzati, anche se di importo unitario ridotto (14.8)
- frequenti accrediti o addebiti realizzati con una pluralità di assegni per importi singolarmente inferiori al limite previsto dalla legge per l'apposizione della clausola di non trasferibilità o a cifra tonda oppure emessi con la clausola "me medesimo" (14.9)
- operazioni di emissione di assegni a valere su rapporti intestati a procedure concorsuali e incasso dei medesimi da parte di persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito delle predette procedure o da soggetti collegati (14.11)
- richiesta di liquidazione di una polizza al portatore in mancanza di informazioni sull'originario contraente o all'ordine se il giratario non è collegato all'originario contraente (14.16)

### Indicatore n. 15

*Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l'entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l'operatività del soggetto o della rete di soggetti individuati.*

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

Tale indicatore è tipico di intermediari bancari e finanziari e quindi, quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti solo alcune fattispecie di seguito individuate:

- movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di *spending* ovvero in presenza di limitate operazioni di *spending*, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito (15.2)
- versamenti in contanti per volumi complessivamente rilevanti e sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati presso il medesimo punto operativo o sportello automatico ATM o altri dispositivi geograficamente vicini (15.3)
- accrediti seguiti da immediati prelievi, anche frazionati, presso il medesimo punto operativo o sportello automatico ATM o altri dispositivi siti in paesi esteri ovvero da bonifici anche all'estero, specie se a favore di rapporti ricorrenti (15.4)
- accrediti di elevato importo su strumenti o conti da parte di alcune categorie di soggetti (ad es. case da gioco), specie se seguiti da prelievi di contanti di ammontare elevato o comunque simile all'importo accreditato (15.6)
- ripetuti accrediti apparentemente riconducibili, sulla base delle causali, a operazioni commerciali effettuate tramite piattaforme di vendita di beni o servizi che normalmente prevedono la regolazione delle operazioni di pagamento attraverso le piattaforme stesse in luogo dell'accredito in favore del presunto venditore, specie se le somme sono immediatamente prelevate in contanti (15.9)
- accrediti o addebiti effettuati tramite sistemi di *cash-back* in cui gli stessi soggetti, anche ripetutamente, si scambiano prodotti o servizi non coerenti con le rispettive operatività (15.18)

### Indicatore n. 16

*Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell'incasso o dell'invio di rimesse (c.d. money transfer) che, per caratteristiche o importi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l'operatività del soggetto.*

Tale indicatore è tipico dei prestatori di servizi di pagamento ed è strettamente legato anche all'indicatore n. 33 (operatività strettamente connesse con il finanziamento del terrorismo); quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti solo alcune fattispecie di seguito individuate:

- incassi o trasferimenti di fondi eseguiti con frequenza anomala ovvero per un importo complessivo rilevante in un circoscritto intervallo temporale o comunque nettamente sovradimensionato rispetto al profilo del soggetto (16.1)
- trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario coincidono o sembrano agire secondo uno schema di triangolazione di un unico flusso, in cui rivestono il ruolo di *receiver* e *sender* (c.d. *flipping*) (16.8)
- trasferimenti di fondi che per il profilo degli ordinanti e dei beneficiari (ad es. paese di origine, situazione economica, età, luogo di residenza) nonché per le caratteristiche delle operazioni (ad es. importo, localizzazione) sembrano funzionali a un utilizzo fraudolento dello strumento (16.9)

### Indicatore n. 17

*Operatività in strumenti finanziari che per il prezzo, la quantità o il controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.*

Tale indicatore è tipico degli intermediari bancari e finanziari e quindi, quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, potrebbero apparire rilevanti solo alcune fattispecie di seguito individuate:

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

- operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari speculari e ripetute ed effettuate con la stessa controparte, tali da prefigurare un'operazione concertata al fine di trasferire disponibilità ovvero generare minusvalenze o plusvalenze per una delle parti coinvolte, soprattutto se regolate a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato ovvero se aperte e chiuse in un breve arco di tempo o se aventi a oggetto strumenti con un basso grado di liquidità (17.1)
- reiterate operazioni poco trasparenti o complesse di investimento in strumenti finanziari, specie se emessi all'estero, a cui conseguono sistematiche perdite in assenza di iniziative del soggetto volte a contenerle (17.3)
- negoziazione ripetuta e per importi complessivi rilevanti di strumenti finanziari con un basso grado di liquidità, soprattutto se conclusa con controparti situate in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (17.6)
- reciproche operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari a breve distanza dalla corresponsione dei dividendi, specie se realizzate con controparte avente sede all'estero (17.7)
- disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari, specie se privi di legami (personali, finanziari, commerciali) con il soggetto (17.9)
- sottoscrizione di quote a nome di un medesimo soggetto con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi (17.10)
- sottoscrizione di strumenti finanziari al portatore o non dematerializzati o non muniti di codice ISIN, emessi da enti caratterizzati da una struttura partecipativa e da una operatività poco trasparente, soprattutto se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (17.11)

### Indicatore n. 18

*Operatività posta in essere nei mercati over the counter che presenta profili di anomalia in relazione al prezzo, alla quantità, al controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, ove non sia riconducibile a specifiche attività di trading speculativo (ad es. arbitraggio).*

Tale indicatore è tipico degli intermediari bancari e finanziari e quindi i professionisti ne dovrebbero tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### Indicatore n. 19

*Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l'intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica.*

Tale indicatore è tipico degli intermediari bancari e finanziari e quindi i professionisti ne dovrebbero tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### Indicatore n. 20

*Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.*

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Tale indicatore è di primario rilievo per i Commercialisti ed è strettamente legato agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi con gli illeciti fiscali di cui alla Comunicazione UIF del 10.11.2020: invero tale indicatore è significativo, oltre che per il riciclaggio, anche per i fenomeni di evasione fiscale.

Per l'analisi del particolare contesto si rimanda quindi al successivo paragrafo 4.1.

### **Indicatore n. 21**

*Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.*

Tale indicatore è di primario rilievo per il Commercialisti. Per l'analisi del particolare contesto si rimanda quindi al successivo paragrafo 4.2.

### **Indicatore n. 22**

*Movimentazione dei conti di gioco che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.*

Tale indicatore è tipico dei prestatori di servizi di gioco e quindi i professionisti ne dovrebbero tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### **Indicatore n. 23**

*Operatività di gioco fisico che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.*

Tale indicatore è tipico dei prestatori di servizi di gioco e quindi i professionisti ne dovrebbero tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### **Indicatore n. 24**

*Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori per importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili alla luce di circostanze quali il numero o la tipologia di plichi trasportati o le dichiarazioni rese dal cliente) relative a soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio (ad es. compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, casinò, money transfer, gestori di dispositivi che consentono l'acquisto/vendita di valute virtuali), con modalità inusuali ovvero incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività.*

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

Tale indicatore è tipico dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori e quindi i professionisti ne dovrebbero tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### Indicatore n. 25

*Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione da o verso specifici punti serviti ovvero soggetti privati che, in termini di frequenza, importi, taglio e valuta, non sono compatibili con la consueta operatività ovvero sono incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività o con l'attività del singolo punto operativo.*

Tale indicatore è tipico dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori e quindi i professionisti ne dovrebbero tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### Indicatore n. 26

*Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.*

Tale indicatore è tipico dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale: i professionisti ne dovrebbero quindi tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

L'utilizzo di criptovalute ha assunto negli anni una rilevanza significativa per l'esposizione significativa delle "monete virtuali" ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo<sup>19</sup>.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, potrebbero essere rilevanti le seguenti fattispecie:

- conversione di *crypto-assets* in valuta legale per un controvalore complessivamente rilevante qualora le valute virtuali siano state depositate di recente, anche attraverso più operazioni frazionate (26.2)
- molteplicità di conti o strumenti di pagamento utilizzati dal medesimo soggetto per la realizzazione di operazioni di conversione da/in *crypto-assets*, specie se in un arco temporale limitato e con controvalori complessivamente rilevanti (26.3)
- ricorrenza di transazioni in valuta legale o in *crypto-assets*, per un controvalore complessivamente rilevante, preceduta ovvero seguita da un lungo intervallo di tempo caratterizzato da assenza di operatività (26.4)

<sup>19</sup> In materia sono state assunte varie iniziative anche a livello nazionale, laddove la UIF, con le comunicazioni del 30 gennaio 2015 e del 28 maggio 2019, aveva già richiamato l'attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in particolare degli intermediari finanziari e degli operatori di gioco, sulla necessità di monitorare le operatività connesse con valute virtuali e individuare gli eventuali elementi di sospetto, a fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In dette comunicazioni L'UIF ha rimarcato i rischi sulle valute virtuali, ponendo l'attenzione, tra l'altro, alle ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di *virtual asset* e, in particolare, le figure di collettori che operano una raccolta di fondi da una pluralità di soggetti, mediante:

- ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online, anche da diverse zone del territorio nazionale;
- accrediti di bonifici, anche esteri;
- ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.

L'UIF aveva posto il focus sulla necessità di valutare se l'attività di raccolta potesse essere messa in relazione con fondi di provenienza illecita, con particolare attenzione alla possibile connessione con fenomeni criminali caratterizzati dall'utilizzo di tecnologie informatiche quali *phishing* o *ransomware*, con truffe realizzate attraverso siti Internet o clonazione di carte di credito, ovvero al sospetto di reimpiego di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, spesso svolte online. Rilevavano per l'UIF, altresì, gli acquisti di *virtual asset* con fondi che potrebbero derivare da frodi, distrazioni di fondi o schemi piramidali.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

- esecuzione di molteplici operazioni in *crypto-assets*, per un controvalore complessivamente rilevante, a favore di rapporto di nuova apertura o precedentemente inattivo (26.5)
- trasferimento di *crypto-assets*, specie se ottenuti dalla recente conversione di altri *crypto-assets*, per un controvalore complessivamente rilevante, verso più beneficiari che non sembrano avere alcun collegamento con il soggetto e in un arco temporale limitato (26.6)
- ricorrenza di molteplici operazioni di conversione di *crypto-assets* in uno o più *crypto-assets* e contestuale trasferimento degli stessi, anche mediante operazioni di importo unitario contenuto, fino ad azzeramento del relativo saldo, specie se la provvista per l'acquisto dei *crypto-assets* si è formata mediante trasferimenti di valuta legale provenienti da rapporti diversi (26.7)
- utilizzo del rapporto incardinato presso il prestatore di servizi in valute virtuali come mero rapporto di transito per trasferimenti di *crypto-assets* da e verso altri soggetti, per un controvalore complessivamente rilevante (26.9)
- ripetute richieste di operazioni in *crypto-assets* con controparti ricorrenti, che generano perdite o utili significativi sempre a carico dei medesimi soggetti (26.10)
- richiesta di conversione di *crypto-assets* in valuta legale a condizioni economiche particolarmente svantaggiose, anche con riguardo al pagamento di commissioni più elevate rispetto a quelle praticate nel settore (26.11)
- ripetuta compravendita in contanti di *crypto-assets* mediante operazioni che, per caratteristiche (ad es. importo, data di esecuzione, *address* di accredito/addebito dei *crypto-assets*) sembrano artificiosamente frazionate al fine di aggirare la soglia normativa prevista in materia di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi ovvero ulteriori limiti interni di utilizzo predeterminati dal destinatario (26.12)

### Indicatore n. 27

*Operatività in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in contropartita di address per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.*

Tale indicatore è tipico dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale: i professionisti ne dovrebbero quindi tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### Indicatore n. 28

*Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.*

Tale indicatore è tipico delle società fiduciarie: i professionisti ne dovrebbero quindi tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, potrebbero essere rilevanti le seguenti fattispecie:

- acquisto o amministrazione di partecipazioni societarie il cui valore deriva da stime poco plausibili o irrealistiche ovvero riconducibili a imprese che, sulla base di visure camerali aggiornate, risultano non più attive o sottoposte a procedure concorsuali o che versano in difficoltà economica o finanziaria (28.1)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- mandati fiduciari aventi a oggetto ripetuti acquisti o cessioni di partecipazioni in società di recente costituzione, specie se estere e se tra i soci di maggioranza e gli esponenti risultano nominativi che presentano anomalie di tipo soggettivo quali quelle richiamate nell'indicatore n. 5 (28.1)
- pluralità di mandati fiduciari riferibili allo stesso soggetto o a soggetti collegati e aventi a oggetto partecipazioni in una medesima impresa (28.3)
- utilizzo del mandato fiduciario per effettuare operazioni non coerenti con l'attività della società fiduciariamente partecipata né con l'amministrazione fiduciaria delle quote, specie se per realizzare il trasferimento di disponibilità a terzi o in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (28.4)
- finanziamenti di soci in favore di società fiduciariamente partecipate e contestuale trasferimento delle partecipazioni in favore di mandati intestati a soggetti senza apparenti collegamenti, specie se il trasferimento avviene per un corrispettivo non coerente con la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria risultante dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione (28.5)
- finanziamenti di soci in favore di società fiduciariamente partecipate di importo consistente, incongruenti con il profilo del fiduciante o con lo sviluppo operativo e con le dimensioni della società finanziata, come desumibili dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione (28.6)
- rimborsi anticipati di finanziamenti erogati alla società partecipata fiduciariamente, in presenza di difficoltà economica o finanziaria della società partecipata, desumibile dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione (28.7)
- ripetuta costituzione di garanzie aventi a oggetto la medesima partecipazione fiduciariamente intestata, laddove ogni nuova garanzia sia legata a finanziamenti concessi in favore di soggetti diversi e preceduta dalla rinuncia alla precedente garanzia concessa (28.8)
- cessioni di partecipazioni societarie e ingresso di nuovi soci di maggioranza a seguito della ricezione di fondi pubblici risultanti dal bilancio della società partecipata (28.9)
- ripetuto conferimento di delega a un terzo privo di legami familiari o professionali con il fiduciante per la partecipazione alle assemblee dei soci, specie se con assunzione di impegni aventi contenuto finanziario a carico della fiduciaria (28.10)

### Indicatore n. 29

*Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.*

Tale indicatore è tipico delle società fiduciarie: i professionisti ne dovrebbero quindi tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi descritte, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, potrebbero essere rilevanti le seguenti fattispecie:

- richiesta di effettuare frequenti negoziazioni su conto fiduciario avente a oggetto la custodia di titoli, specie se le transazioni avvengono con modalità *over the counter* e se il fiduciante non risulta in possesso di una particolare esperienza di investimenti finanziari (29.1)
- richiesta di chiusura di un rapporto fiduciariamente intestato e di trasferimento dei beni amministrati a favore di terzi o in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (29.2)
- richiesta di chiusura e di contestuale apertura di un altro rapporto con i medesimi beni diversamente intestato (29.3)
- nell'ambito di un mandato avente a oggetto un rapporto intestato a più soggetti, richiesta di cessione delle disponibilità da parte di alcuni in favore degli altri intestatari, senza corrispettivo oppure per un corrispettivo notevolmente superiore o inferiore rispetto al valore delle disponibilità (29.4)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

- rilascio di dichiarazioni discordanti sul valore degli strumenti finanziari conferiti all'atto di apertura del mandato e successivamente nel corso del rapporto, specie se si tratta di titoli non negoziati su mercati regolamentati (29.5)
- operazioni finanziarie disposte autonomamente dal fiduciante per conto della fiduciaria senza preventivo assenso scritto della fiduciaria stessa (operazioni "franco valuta") e non supportate da idonea documentazione bancaria con indicazione del destinatario (ad es. la società partecipata) e della causale (ad es. aumento di capitale) (29.6)
- operazioni di investimento in beni immateriali (ad es. marchi, brevetti o disegni e modelli) o attività finanziarie complesse (ad es. polizze assicurative a elevato contenuto finanziario) formalmente intestate a società fiduciarie estere o ad altri enti interposti (ad es. società di cartolarizzazione estere, trust, fondazioni) ma di cui è nota la riconducibilità a soggetti residenti in Italia (29.7)
- richieste di rimborso frequenti e inusuali rispetto alla natura del bene amministrato (29.8)
- ripetute operazioni di disinvestimento di attività finanziarie complesse (ad es. riscatti anche parziali di polizze a elevato contenuto finanziario) seguite, dopo breve tempo, dalla revoca del mandato fiduciario e dal trasferimento del saldo a favore di soggetto diverso dal fiduciante (29.9);
- riscatto di polizza conferita in mandato fiduciario, se il controvalore transita su un conto intestato – anche fiduciarmente – a un soggetto diverso dal fiduciante (29.10)
- prestazione del servizio di escrow account in relazione a cessioni di crediti tributari che appaiono inesistenti alla luce delle informazioni desumibili dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione (29.11)

### Indicatore n. 30

*Operatività inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero illogica o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento.*

Tale indicatore pone l'attenzione sui trust che il GAFI ha indicato da tempo tra i soggetti per i quali la due diligence da sviluppare ai fini antiriciclaggio deve essere approfondita e ampia<sup>20</sup>.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, potrebbero essere rilevanti le seguenti fattispecie:

- istituzione di un trust con ravvicinata e ampia modifica delle norme costitutive o regolamentari, eventualmente mediante adozione di un atto con diversa forma giuridica (ad es. scrittura privata non autenticata) (30.1)
- istituzione di un trust da parte di soggetti in difficoltà economica o finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari, che in relazione alle sue caratteristiche o al patrimonio conferito sembra ostacolare le pretese creditorie o tributarie ovvero procrastinare l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di un'impresa già in stato di conclamata insolvenza (c.d. trust anti-concorsuale) (30.2)
- istituzione di un trust da parte di una società a favore di specifiche persone fisiche, con conferimento di beni di elevato valore e in assenza di rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari (30.3)
- istituzione di un trust che consente in modo illogico e inusuale al disponente di designare sé stesso quale beneficiario, di modificare nel corso della vita del trust le classi di beneficiari, di attribuire i redditi o i beni a soggetti da lui individuati o di far cessare in qualsiasi momento il trust (30.4)
- atto istitutivo del trust che consente al disponente di rivestire più ruoli (ad es. il disponente compare fra i beneficiari di capitale o è indicato quale unico beneficiario; il disponente coincide con il trustee

<sup>20</sup> Invero i trust espressi e gli istituti giuridici simili sono generalmente costituiti per scopi legittimi. Pur tuttavia, per evitare casi in cui tali veicoli possano essere utilizzati in modo improprio da criminali che riescono a eludere le misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, è fondamentale valutarne le rischiosità sottese e individuare in modo adeguato ed efficace i titolari effettivi di tali entità. Sul tema cfr. GAFI, *Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements*, FATF, 2024, Paris (<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Transparency-Legal-Arrangements.html>).

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- c.d. trust auto-dichiarato - o assume la qualità di “co-trustee” o di guardiano) o in cui, fatta eccezione per i trust familiari, il disponente risulta collegato con o avere gli stessi interessi economici degli altri soggetti coinvolti nel medesimo trust in modo da generare profili di opacità sul titolare effettivo e forme di interposizione fittizia (30.5)
- atto istitutivo del trust che attribuisce la qualità di “co-trustee” a una “trust company” controllata dal disponente o che prevede il conferimento di quote di una società di cui il disponente è amministratore e nella quale il disponente ha conferito i propri beni (30.6)
- atto istitutivo del trust che attribuisce al trustee o al guardiano poteri di gestione o di disposizione del patrimonio conferito subordinati, in tutto o in parte, al consenso del disponente o del beneficiario (ad es. per effetto di clausole nell’atto costitutivo o di lettere di intenti che prevedono obblighi di condivisione preventiva o di puntuale rendicontazione ovvero di rapporti di notoria contiguità tra trustee o guardiano e settlor o beneficiari) (30.7)
- conferimento in trust di: beni la cui consistenza o natura sia incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust; beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco; aziende o rami di azienda con indicazione nell’atto istitutivo del trust di finalità generiche; imprese in cui gli atti di gestione o le decisioni sull’eventuale distribuzione dei dividendi sono adottati dal settlor in quanto amministratore o legale rappresentante o sulla base di contratti di consulenza (30.8)
- utilizzo, nei casi diversi dai trust familiari, da parte del disponente o di soggetti a lui notoriamente collegati di beni conferiti in trust (ad es. beni immobili locati o in comodato d’uso ai medesimi), anche in forza di clausole contenute nell’atto istitutivo (30.9)
- frequenti dazioni di disponibilità in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi, specie se effettuate verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (30.10)
- dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l’incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall’atto istitutivo (30.11)
- costituzione di un fondo patrimoniale da parte di soggetti in difficoltà economica o finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti amministrativi o giurisdizionali o di procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie o tributarie, specie se con conferimento di beni in quantità eccessiva o comunque non funzionali al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (30.12)
- stipula di un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni nella società di famiglia a uno o più discendenti (c.d. patto di famiglia) trovandosi in difficoltà economica o finanziaria o gravato da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti amministrativi o giurisdizionali o di procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie o tributarie (30.13)

### Indicatore n. 31

*Operatività connessa con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell’operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.*

Tale indicatore è di primario rilievo per i Commercialisti ed è strettamente legato agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi con gli illeciti fiscali di cui alla Comunicazione UIF del 10.11.2020<sup>21</sup>: invero tale indicatore è significativo, oltre che per il riciclaggio, anche per i fenomeni di evasione fiscale.

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

<sup>21</sup> Sul punto si veda anche la Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR”.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

- cessione di crediti privi di rapporto commerciale o finanziario sottostante, ovvero basati su rapporti incoerenti con le attività svolte dai soggetti interessati, specie se inerenti a prestazioni di consulenza o a beni immateriali ovvero se ceduti da soggetti con sede in aree industriali dismesse o comunque privi di strutture operative (31.1)
- cessione di crediti, diversi da quelli *non performing*, di importo incoerente rispetto al complessivo volume di affari dell'impresa o dell'ente cedente, specie se il corrispettivo pattuito è significativamente inferiore al valore nominale dei crediti (31.2)
- cessione di crediti per un corrispettivo significativamente inferiore al valore nominale dei crediti stessi, considerato anche il valore atteso di realizzo connesso al grado di solvibilità del debitore ovvero l'importo liquidato dopo l'incasso del credito da parte del cessionario (31.3)
- cessione di crediti di dubbia esigibilità a prezzi significativamente più elevati rispetto al valore nominale, specie se i cedenti versano in difficoltà economica o finanziaria (31.4)
- cessione di crediti da parte di soggetti operanti nel campo dei servizi (ad es. attività di pulizia e manutenzione, consulenza, pubblicità, somministrazione di beni), per i quali le fatture emesse e cedute sono di importo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto (31.5)
- cessione di crediti che in fase di realizzo sono estinti da parte di uno o più terzi pagatori privi di collegamenti personali o finanziari con il debitore ceduto o con profilo inadeguato rispetto all'importo da corrispondere (31.6)
- cessione di crediti aventi a oggetto fatture emesse a distanza di tanti anni rispetto alle prestazioni sottostanti, tutte nella stessa data o in un arco temporale ristretto (31.7)
- cessione di crediti relativi a diverse posizioni gestite o di più asset a garanzia dei crediti in favore di unico cessionario, effettuata a un prezzo significativamente difforme rispetto al valore nominale dei crediti o al valore di mercato degli asset nonché in presenza di collegamenti personali o finanziari con il debitore ceduto (31.8)
- cessione di crediti connotata dalla partecipazione di società di mediazione che incassano commissioni particolarmente elevate rispetto alle prassi di mercato, specie se ubicate all'estero e riconducibili agli stessi soggetti che controllano l'entità che organizza l'operazione di cessione o quella che ne gestisce i relativi flussi di cassa (31.9)
- cessioni di crediti avvenute con il medesimo atto o con più atti sottoscritti in un breve lasso di tempo e relative a crediti vantati da creditori apparentemente privi di legami soggettivi a favore di un unico cessionario o di più cessionari collegati (31.10)
- cessione di crediti o di altri asset nell'ambito di procedure concorsuali, il cui valore risulta di stima difficile (ad es. per la presenza di elementi non quantificabili al momento della cessione, poste dell'attivo di bilancio non determinabili a causa della sussistenza di giudizi in corso o di beni materiali non verificabili nella loro quantità o ubicazione) o basata su criteri poco plausibili, oggetto di successiva cessione entro un arco temporale ristretto e realizzando significative plusvalenze (31.11)
- cessione di crediti o di altri asset oggetto di procedure concorsuali caratterizzate dalla presenza di clausole nel contratto di cessione che escludono espressamente la necessità di documentare l'esistenza del credito o prevedono l'obbligo di riservatezza in merito all'esistenza della cessione o posticipano ingiustificatamente la liquidazione del corrispettivo della cessione o si realizzano successivamente alla chiusura delle procedure (31.12)
- cessione di crediti vantati da società non più attive o da creditori qualificati come "irrintracciabili" nell'ambito di procedure concorsuali, specie se molto risalenti nel tempo (31.13)
- proposta di acquisto di crediti definiti e singolarmente individuabili nell'ambito di cartolarizzazione, specie se proveniente da investitori non professionali, qualora la proposta preveda uno sconto, anche significativo, rispetto al valore residuo del credito o venga estinta un'ipoteca a garanzia del medesimo credito (31.14)
- sottoscrizione di titoli emessi nell'ambito di cartolarizzazione da parte di un unico soggetto che presenta collegamenti con il debitore ceduto o con altri soggetti che hanno ruoli nella cartolarizzazione stessa (ad es. con il soggetto che promuove o organizza l'operazione, c.d. *arranger*) (31.15)
- cartolarizzazioni ripetute di crediti per importi via via crescenti, in grado di generare ingiustificate plusvalenze in capo alla società di cui all'articolo 3 della legge 130/1999, specie in assenza di incassi significativi rivenienti dai crediti stessi (31.16)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

### Indicatore n. 32

*Operatività su conto corrente di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili (infra conto o rapporto) ripetuta o di importo complessivo rilevante che, in relazione ai flussi finanziari complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall'ente rispondente, all'ubicazione geografica dei soggetti o degli intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.*

Tale indicatore è tipico degli intermediari bancari e finanziari e quindi i professionisti ne dovrebbero tener conto solo se coinvolti nelle particolari operatività ivi previste, ovvero se a conoscenza delle attività anomale poste in essere dal cliente.

### 3.3. Indicatori relativi a operatività potenzialmente connesse con il finanziamento del terrorismo (sezione C)

Gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Gli sviluppi degli scenari di guerra comportano il rischio di consistenti afflussi verso i paesi occidentali di terroristi, addestrati all'uso delle armi, radicalizzati e difficili da monitorare negli spostamenti: tali soggetti possono fornire supporto, logistico o esecutivo, a iniziative terroristiche in Europa e nel mondo e contribuire, nei paesi di destinazione, alla formazione e all'organizzazione di cellule locali e di reti transnazionali. È quindi necessario presidiare, sviluppare e favorire l'individuazione e la segnalazione di attività finanziarie riconducibili al supporto di terroristi che sono presenti nel territorio nazionale o che rientrano dalle zone di conflitto, si insediano, organizzano attività di proselitismo o iniziative violente<sup>22</sup>. Peraltro, relativamente al contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa<sup>23</sup> è prevista l'estensione a tali fattispecie delle misure di prevenzione esistenti per il riciclaggio, incluso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; tale misura trova fondamento normativo nel D.Lgs. 231/2007 (art. 35, c. 1) per il finanziamento del terrorismo e nel Regolamento UE n. 267/2012 (art. 32, co. 1, lett. d), nel Regolamento UE n. 1509/2017 (art. 23, co. 1, lett. e) e nel Provvedimento del 27 maggio 2009 per il finanziamento dei programmi di proliferazione, il cui ambito di applicazione è limitato agli enti creditizi e finanziari. La presenza, infatti, di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o

<sup>22</sup> Sulla fattispecie del finanziamento al terrorismo e sulla peculiarità delle misure da predisporre per la sua prevenzione CNDCEC, *Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del professionista*, ottobre 2016.

<sup>23</sup> L'UIF ha sottolineato che il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea (soggetti "designati"); tali misure, impiegate anche per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel D.Lgs. 109/2007. In tale ambito, i soggetti destinatari degli obblighi normativi sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:

- comunicare alla UIF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, co. 1); relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, co. 3);
- comunicare alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, co. 2).

Gli obblighi di comunicazione di cui al D.Lgs. 109/2007 sono distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione delle operazioni sospette; essi pertanto devono essere assolti anche nel caso in cui le medesime informazioni siano portate a conoscenza della UIF mediante l'invio di segnalazioni di operazioni sospette nelle quali risultino coinvolti soggetti designati nelle liste.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.

### Indicatore n. 33

*Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.*

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

- operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all'estremismo religioso o politico, ovvero riferita a soggetti che presentano collegamenti significativi (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni stabili note) con persone sulle quali sono state riscontrate le medesime circostanze pregiudizievoli (33.1)
- operatività riferibile a soggetto che ha assunto comportamenti o espresso posizioni che, anche da fonti aperte, ivi compresi i social media, denotano un probabile percorso di adesione a ideologie radicali o ad ambienti noti dell'estremismo religioso o politico (33.2)
- trasferimenti di disponibilità, specie se attraverso money transfer, carte prepagate o *crypto-assets*, che coinvolgono una pluralità di soggetti diversi, residenti in o originari di aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree (33.3)
- operazioni ripetute che, sulla base delle evidenze contabili o informatiche (es: estratti conto, localizzazioni di pagamenti mediante POS, accessi *home banking*), indichino il transito o la prolungata permanenza del soggetto in aree geografiche considerate a rischio di terrorismo (33.4)
- operatività su piattaforme di raccolta fondi nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. *crowdfunding*) o di prestito tra privati (c.d. *peer to peer lending*), specie tramite l'utilizzo di *crypto-assets*, che presenta profili di opacità rispetto ai soggetti coinvolti e che risulta a beneficio di soggetti aventi sede o operanti in aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nelle quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree (33.5)
- utilizzo frequente di carte di pagamento presso punti della rete di trasporti nazionale ed estera, ovvero pagamenti effettuati a favore di compagnie aeree, agenzie di viaggio, autonoleggi, o di fornitori di articoli di equipaggiamento militare e di sopravvivenza che, anche tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lasciano presupporre che vi sono stati o sono in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal nostro paese per finalità di terrorismo (33.6)
- operatività che, tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lascia presupporre che sia in corso un'attività di realizzazione improvvisa di liquidità (ad es. liquidazione di rapporti finanziari, ricorso a forme di finanziamento motivate con generiche richieste di liquidità, vendita di beni personali di valore), se compiuta subito prima del trasferimento verso aree considerate a rischio di terrorismo e specie se le disponibilità sono immediatamente prelevate in contanti o trasferite ad altri soggetti (33.8)
- ripetute operazioni effettuate tramite carte di pagamento o tramite money transfer presso operatori commerciali situati in località che costituiscono snodi dei percorsi tipici di spostamento dei migranti (ad es. punti della rete di trasporti, valichi transfrontalieri, centri di accoglienza per migranti), con controparti residenti o originarie di paesi a rischio di terrorismo (33.10)
- concentrazione di trasferimenti di disponibilità in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell'ambito di sistemi di trasferimento informale (ad es. *hawala*) (33.11)
- transazioni di natura commerciale che coinvolgono soggetti residenti in o originari di paesi a rischio di terrorismo e che, tenuto conto del profilo del soggetto, della natura dei prodotti (ad es. oggetti

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

- d'arte, metalli preziosi o altri beni di rilevante valore), della sequenza cronologica delle operazioni o delle relative connotazioni territoriali, lasciano presupporre una provenienza illecita (33.12)
- transazioni apparentemente connesse con attività di commercio internazionale poste in essere da soggetti economici di *standing* non elevato in settori di rilievo per il finanziamento del terrorismo (ad es. inerenti a prodotti sottoposti a regimi restrittivi per motivi di sicurezza, prodotti chimici suscettibili di utilizzo per la fabbricazione di esplosivi, armamenti, tecnologie suscettibili di utilizzo anche militare o prodotti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali) ovvero connotate da movimentazioni *cross-border* apparentemente non correlate ovvero incoerenti, anche sulla base della documentazione fornita, rispetto alle dimensioni, ai mercati o al settore merceologico di riferimento (33.13)
  - ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), anche a titolo di donazione o a seguito di raccolta, di ammontare complessivo rilevante e sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'ente, in particolare nel caso in cui le disponibilità siano in buona parte prelevate in contanti ovvero trasferite verso aree geografiche a rischio di terrorismo (33.14)
  - trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante, in entrata o in uscita, da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che risultano incongruenti rispetto all'attività dichiarata e alle dimensioni dell'ente, specie nel caso di operazioni con controparti collocate in aree geografiche a rischio di terrorismo o estranee agli ambiti di attività dell'ente (33.15)
  - trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante tra più associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che presentano connessioni non giustificate, anche di natura non finanziaria (condivisioni di indirizzi, presenza di soggetti comuni) (33.16)
  - trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica) a favore di terzi, in assenza di relazioni commerciali o d'affari ovvero di persone collegate alle organizzazioni stesse (ad es. dipendenti o esponenti), che sembrano sottendere fenomeni distrattivi di risorse da destinare in ultima istanza al finanziamento del terrorismo (33.17)

### Indicatore n. 34

*Operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.*

Quanto alla casistica illustrata nei sub-indici, appaiono rilevanti le seguenti fattispecie:

- operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive ovvero che sono noti per il coinvolgimento in indagini o altre circostanze connesse allo sviluppo o al finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa non autorizzati dalla comunità internazionale (34.1)
- operatività di importo rilevante con controparti o per conto di soggetti che, tenuto conto della documentazione acquisita, del profilo del soggetto o, nel caso di imprese, del settore economico di riferimento e delle aree di normale operatività, risultano connesse con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati e che risultano incoerenti rispetto al profilo soggettivo ovvero all'attività economica esercitata (34.2)
- operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. *dual use*) caratterizzata da elementi quali: carenze o incongruenze significative nella documentazione acquisita (ad es. fatture, documenti di trasporto, lettere di credito) relativamente a soggetti coinvolti, prezzi indicati, natura dei beni sottostanti, destinazione finale dichiarata, indirizzi, modalità e condizioni della spedizione e dei pagamenti; incoerenza del prezzo rispetto a quello di mercato; provenienza dei pagamenti da soggetti non risultanti dalla predetta documentazione (34.3)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. *dual use*) caratterizzata da triangolazioni finanziarie attraverso soggetti insediati in aree anche contigue a quelle dei paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati o attraverso entità giuridiche con assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (34.4)<sup>24</sup>

## 4. Indicatori di particolare significatività per i Commercialisti

### 4.1. Operatività anomala in ambito fiscale-societario

La natura e la tipologia delle attività svolte dai Commercialisti nel settore societario e tributario porta un focus specifico sull'indicatore n. 20:

*Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.*

Il sistema antiriciclaggio preventivo, invero, ha da sempre posto una particolare attenzione alle operatività legate al comparto fiscale e a quello societario.

Infatti, proprio a seguito dell'evoluzione normativa delle fattispecie del codice penale e della riforma in materia di sanzioni penali tributarie varata con il D.Lgs. 74/2000, il rapporto tra la normativa antiriciclaggio e il fenomeno dell'evasione fiscale è risultato ancora più stretto in ragione dell'indubbio arricchimento (in termini sia di elementi informativi acquisibili, sia di strumenti di contrasto) assicurato dal sistema antiriciclaggio alla lotta contro i fenomeni evasivi, soprattutto se connotati da elevata insidiosità<sup>25</sup>.

Peraltro, laddove la commissione di un reato tributario porti a qualificare la ricchezza prodotta da un'attività lecita quale profitto illecito, questo stesso può astrattamente divenire oggetto di successivo autoriciclaggio/riciclaggio ai fini preventivi e come tale oggetto di segnalazione: invero uno stesso reato tributario può essere funzionale alla re-immissione nel circuito legale di proventi illeciti<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Sul tema si richiama il comunicato "Russia Sanctions Evasion Global Advisory" del 9 marzo 2023, adottato dal Gruppo di Lavoro intergovernativo Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force (REPO), istituito per prevenire l'accesso al sistema finanziario da parte dei soggetti designati per l'applicazione di sanzioni economiche. Il documento illustra le principali forme di violazione delle misure restrittive emerse e formula alcune indicazioni per assicurare maggiore efficacia al sistema sanzionatorio. Per sottrarsi ai vincoli sanzionatori viene fatto ricorso all'intestazione fittizia di beni o società, spesso contestuale al *listing*, a familiari, soggetti con altri stretti legami e, talvolta, professionisti. Particolarmente esposto al rischio di riciclaggio di proventi illeciti di provenienza russa, anche attraverso soggetti interposti, è considerato il settore immobiliare. Si riscontra poi il ricorso anche a complesse strutture societarie e trust, frequentemente stabiliti in giurisdizioni con regimi fiscali vantaggiosi e legislazioni favorevoli sotto il profilo della segretezza. Prassi di aggiramento dei divieti di importazione sono state riscontrate nella "triangolazione" realizzata con il passaggio delle merci in giurisdizioni di transito e con la falsificazione di fatture e documenti di trasporto.

<sup>25</sup> Si noti come l'interazione tra il comparto antiriciclaggio e la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche appaia ancor più evidente nel raffrontare, da un lato, gli adempimenti AML richiesti ai destinatari del D.Lgs. 231/2007 e, dall'altro, i protocolli da adottare per prevenire i reati di cui all'art. 25-*octies* e all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

<sup>26</sup> Se dal punto di vista repressivo si è acclarata la sincronica rispondenza tra riciclaggio e reati tributari, altrettanto deve invece verificarsi dal punto di vista preventivo. Invero, dal tenore letterale dell'art. 35 del Decreto la segnalazione appare

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

In questo contesto, il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 prevede una serie di condotte anomale legate al comparto fiscale-societario<sup>27</sup>.

Tra le diverse operatività anomale specificate nell'indicatore n. 20 testé citato, si richiamano i seguenti sub-indici:

- emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulti del tutto carente, incoerente o inattendibile (20.1)
- operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie (20.2)
- pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (20.3)
- pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l'intervento ripetuto di terzi estranei all'operatività (20.4)
- assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo (20.5)
- operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso (20.6)
- cessioni di beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio (20.7)
- improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto-assets* o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti (20.8)
- trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica (20.9)

---

legata esclusivamente al sospetto di fenomeni di riciclaggio ovvero di fondi provenienti da attività criminosa e non invece al mero sospetto della ricorrenza di reati tributari.

<sup>27</sup> Devono tenersi in debito conto anche le indicazioni delle Autorità di controllo. Più precisamente, nella Circolare n. 83607/2012 la Guardia di Finanza, tra gli altri, richiama l'attenzione sugli schemi in tema di frodi all'IVA intracomunitaria, laddove viene sottolineata l'importanza per intermediari bancari/finanziari e professionisti di effettuare un costante e attento monitoraggio delle transazioni relative ai soggetti operanti, ad esempio, nel commercio di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo (ad esempio, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici). In questo contesto dovranno essere monitorate particolarmente le seguenti operatività:

- imprese con capitale non superiore ai limiti previsti, prive di unità operative ovvero aventi sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- imprese che, di norma, non richiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso l'intermediario;
- imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione;
- vorticose movimentazioni di conto con flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo oppure giri di fondi per importi ingenti fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- flussi in entrata con contestuali trasferimenti di denaro privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di società che non appaiono collegabili all'attività del cliente.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

- costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (20.10)
- operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere) (20.11)
- richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto (20.12)
- richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente (20.13)
- operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall'avvio dell'attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali (20.14)
- operatività di imprese o enti caratterizzata dall'assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall'addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi o le retribuzioni del personale (20.15)

Giova altresì sottolineare come nel provvedimento dell'UIF vi siano ulteriori indicatori che possono essere ricondotti al rischio fiscale, tra i quali si richiamano i seguenti:

- il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente (3)
- il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente (4)
- il soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo (4.2)
- il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome (4.3)
- il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e acquistano immobili o beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, da società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti (5.5)
- il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica (6)
- operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza (9)
- operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità (10)
- operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto (11)

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti

- operatività frequente, o per importi complessivi rilevanti, svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultino rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti (12)

Le fattispecie dell'indicatore n. 20 andranno poi necessariamente raccordate con gli schemi di anomalia "Illeciti fiscali" del 10.11.2020 che descrivono condotte legate:

- all'utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- alle frodi sull'IVA intracomunitaria;
- alle frodi fiscali internazionali e ad altre forme di evasione fiscale internazionale;
- alla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Potranno essere comunque di ausilio, ai fini preventivi, gli indicatori sintetici elaborati dall'UIF che segnalano la presenza di caratteristiche tipiche delle c.d. società cartiere<sup>28</sup>.

### 4.2. Operatività anomale nella revisione legale

La natura e la tipologia delle attività di revisione legale dei conti sono tali da consentire al soggetto incaricato la rilevazione di eventuali anomalie riconducibili a fenomeni di riciclaggio nell'ambito delle società oggetto di controllo.

Per tale motivo il Provvedimento UIF individua un indicatore specifico, il n. 21:

*operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.*

L'indicatore pone all'attenzione delle società di revisione e dei professionisti con incarichi di revisione legale – destinatari degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007<sup>29</sup> - l'incoerenza di talune operatività rispetto all'attività svolta dal soggetto e/o al suo profilo economico, patrimoniale e finanziario<sup>30</sup>.

In merito ai sub-indici, da selezionare alla luce della concreta attività svolta, il revisore deve tenere presente che i riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali la coerenza con il profilo del cliente),

<sup>28</sup> Sul tema, cfr. Quaderni dell'antiriciclaggio, "Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere", Uif, 15 dicembre 2020. Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette "cartiere", imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.

<sup>29</sup> Art. 3, co. 4, lettere d) ed e) D.Lgs. 231/2007:

"Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio".

<sup>30</sup> Al riguardo, nella formulazione dell'indicatore risulta poco chiaro il riferimento sia al soggetto diverso da persona fisica, atteso che l'attività di revisione legale ha ad oggetto esclusivamente imprese collettive, sia al "gruppo di appartenenza", considerata l'estrema genericità di tale richiamo e la difficoltà per il revisore legale di rilevare tempestivamente un'eventuale anomalia anche con riferimento al gruppo di appartenenza della società oggetto di revisione.

## DOCUMENTO

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati. È questa la chiave di lettura suggerita dall'UIF per valutare eventuali anomalie relative alle seguenti circostanze:

- presentazione di documentazione contabile dalla quale emergono valori palesemente difformi rispetto all'operatività del soggetto (21.1)
- operazioni contabili, ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti (21.2)
- sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all'erogazione di servizi o all'acquisto di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro (21.3)
- valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti, ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori (21.4)
- operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto (21.5)
- alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto (21.6)
- registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d'importo tondo e con causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all'attività svolta dal soggetto (21.7)

Al netto del sub-indice da ultimo menzionato, con riferimento al quale non si comprende in che modo il c.d. "importo tondo" possa configurare *tout court* un'anomalia, le attività elencate non necessitano di particolari commenti in quanto descrivono comportamenti evidentemente ispirati ad una logica fraudolenta.

Perciò, in assenza di specifiche motivazioni rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività, anche attraverso idonea documentazione, il verificarsi di tali circostanze ben si presta ad evocare un ampio ventaglio di illeciti societari e fiscali (con riferimento ai quali si rinvia al paragrafo precedente), a loro volta forieri – in quanto reati-presupposto – di potenziali fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio.

I relativi elementi devono essere attentamente valutati dal revisore nell'ambito della concreta attività svolta, al fine di decidere se ricorrono o meno i presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta. In particolare, il revisore dovrà valutare la gravità delle fattispecie anomale sulla base di tutte le informazioni disponibili, tenendo conto che l'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è da ritenersi esaustiva e, pertanto, dovranno essere considerati con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti che, sebbene non codificati negli indicatori, appaiano tali da generare in concreto profili di sospetto.